



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	Componente
Dott.	Componente
Dott.	Componente - relatore
Dott.	Componente

DECISIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale Veneto 1 costituito presso il Tribunale di Verona, in relazione alla elezione della Camera dei deputati del 24-25 febbraio 2013, con deliberazione assunta il 22 gennaio 2013, ore 17,30, ha contestato alla lista "INTESA POPOLARE" alcune anomalie quanto alla documentazione delle sottoscrizioni e delle autentiche dei presentatori della lista, apparentemente incomplete e/o invalide, ed ha quindi invitato i delegati della lista a comparire per eventuali deduzioni e chiarimenti entro le ore 12,00 del giorno successivo.

Il provvedimento è stato comunicato a mezzo fax il 22 gennaio 2013.

In sede di audizione, i delegati della lista hanno preso atto della mancanza di 713 certificati elettorali, addebitando tale mancanza alle amministrazioni comunali chiedendo termine per integrare la documentazione mancante.



L'ufficio circostrizionale, con decisione adottata il 23 gennaio 2013, ore 16,00, ha deliberato la non ammissione della lista INTESA POPOLARE, rilevando che la richiesta di concessione di un termine non poteva essere accolta perché non prevista da alcuna norma e che la accertata mancanza dei certificati elettorali non consentiva di raggiungere il *quorum* richiesto per i presentatori di lista.

Gianfranco Sgobba e Raffaele Cecere, quali delegati del partito "INTESA POPOLARE", hanno proposto ricorso a questo Ufficio nazionale, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione e viziato sotto vari profili, sia perché il contenuto delle dichiarazioni delle parti non sarebbe stato puntualmente verbalizzato, sia perché la documentazione proposta a sostegno delle sottoscrizioni dei presentatori sarebbe stata comunque idonea.

Il ricorso è infondato.

Premesso che la sede nella quale integrare la documentazione a sostegno della presentazione della lista era quella dell'audizione disposta dall'Ufficio centrale circostrizionale, e che dall'allegato verbale emerge che anche in quella occasione i delegati non ebbero a produrre la alcuna documentazione, deve qui rilevarsi che tutte le deduzioni difensive che si fondano su uno svolgimento della riunione del 23 gennaio in termini diversi da quelli risultanti dal verbale non possono essere prese in considerazione, atteso che il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova di quanto lo stesso attesti essere avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la motivazione in base alla quale l'Ufficio circostrizionale non ha ammesso la lista INTESA POPOLARE appare del tutto congrua, dovendosi ritenere accertata la mancanza di n. 713 certificati elettorali riferibili ai sottoscrittori della lista stessa.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

origi 26/1/13 de 1922

